

Delibera consiliare n. 25 dd.14.11.2016

OGGETTO:Esame ed approvazione del “Progetto per la Gestione Associata e coordinata dei Servizi tra i Comuni di TELVE - CARZANO – CASTELNUOVO – SAMONE – SCURELLE – TELVE DI SOPRA” ai sensi della L.P. 16 giugno 2006 n.3 e ss.mm..

Relazione.

La L.P. 16 giugno 2006 n.3 recante *Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*, detta disposizioni normative volte ad assicurare alle popolazioni insediate sul territorio della Provincia autonoma di Trento e ai gruppi linguistici nei quali esse si riconoscono, anche mediante un processo di riorganizzazione delle istituzioni provinciali e locali ispirato ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza:

a) la salvaguardia e la promozione delle peculiarità culturali, linguistiche, storiche, ambientali ed economiche, anche con riferimento agli emigrati trentini e alle loro comunità all'estero;

b) la valorizzazione dell'autonomia iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività d'interesse generale nonché delle autonomie funzionali;

c) l'attuazione del principio di sussidiarietà tra i diversi livelli istituzionali, attribuendo il maggior numero possibile di funzioni amministrative ai comuni, enti più vicini agli interessi dei cittadini, anche mediante le forme più appropriate di esercizio associato delle funzioni;

d) la partecipazione, nell'ambito delle competenze e nelle forme consentite dalla Costituzione e dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, al processo d'integrazione europea e allo sviluppo della cooperazione interregionale, nazionale, internazionale e transfrontaliera, con particolare riferimento all'area dell'arco alpino;

e) la garanzia a tutta la popolazione delle medesime opportunità e livelli minimi di servizio, indipendentemente dalle caratteristiche del territorio, dalla collocazione geografica e dalle dimensioni del comune di residenza;

f) la sostenibilità dello sviluppo.

In particolare l'articolo 9 bis, che detta disposizioni per l'esercizio in forma associata di funzioni, compiti e attività dei Comuni, recita al comma 1: “Per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso il contenimento delle spese degli enti territoriali, i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante convenzione, i compiti e le attività indicate nella tabella B (in particolare segreteria generale, personale, organizzazione, servizio finanziario, servizio entrate, ufficio tecnico, pianificazione del territorio, gestione dei beni demaniali e patrimoniali, anagrafe stato civile elettorale e servizio statistico, commercio, servizi generali). Le gestioni associate costituite ai sensi di quest'articolo possono avvalersi comunque della Comunità per compiti o attività da svolgere in modo omogeneo nell'intero territorio”.

Il comma 3 del citato articolo 9 bis fissa il termine del 10 novembre 2015 (“entro sei mesi dal turno elettorale generale per il rinnovo dei Consigli comunali per l'anno 2015”) entro il quale la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, individua gli ambiti associativi, definendo per ciascun ambito gli obiettivi di riduzione di spesa da raggiungere entro tre anni dalla costituzione della forma collaborativa.

Con deliberazione n. 1952 di data 9 novembre 2015 la Giunta provinciale ha approvato gli ambiti associativi in attuazione e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 bis della L.P. 3/2006. In particolare i Comuni di Telve, Castelnuovo, Carzano, Samone, Scurelle e Telve di Sopra sono inseriti in un unico ambito denominato 3.2. all'interno del territorio della BASSA VALSUGANA E TESINO.

Con deliberazione n. 1228 del 22 luglio 2016 la Giunta Provinciale ha definito, tra l'altro, nuovi termini di avvio delle gestioni associate obbligatorie relativamente ai Comuni e agli ambiti associativi coinvolti nei referendum per le fusioni con esito negativo;

Il quadro normativo testè richiamato, prevede che entro il 30 settembre 2016 i Comuni interessati debbano presentare il progetto di riorganizzazione intercomunale dei servizi e che entro il 1° novembre 2016 debba avere avvio alla gestione associata di almeno due dei servizi, tra cui la Segreteria;

Dovendo quindi dare avvio agli obblighi suddetti, i Comuni di Telve, Castelnuovo, Carzano, Samone, Scurelle e Telve di Sopra intendono procedere alla attivazione della gestione in forma associata di tutti i servizi indicati al punto 1 dell'allegato 2 alla delibera della G.P. n. 1952 del 9.11.2015, al fine di garantire una maggiore efficienza del servizio medesimo nonché una conduzione economicamente più sostenibile.

A tal fine, è stato elaborato il “**Progetto per la gestione associata dei servizi**” , che viene allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale **sub n. 1)** , nel quale vengono evidenziati gli obiettivi che si vogliono perseguire in termini di efficacia ed efficienza attraverso la gestione associata e coordinata dei servizi, che vengono di seguito enucleati:

- a) creare una struttura organizzativa duttile e flessibile, articolata per “moduli”, in grado di gestire tutte le fasi dei procedimenti connessi al servizio medesimo;
- b) indirizzare le azioni e organizzare le attività della struttura ponendo al centro dell'attenzione le relazioni con i cittadini utenti;
- c) individuare i processi di relazione all'interno della struttura organizzativa e le dinamiche di relazione esterne tra la struttura, gli enti associati ed i soggetti esterni (associazioni, altri enti, ecc.);
- d) razionalizzare la gestione delle risorse umane mediante la specializzazione delle professionalità esistenti e lo sviluppo di ruoli multifunzionali ed interscambiabili;
- e) regolamentare procedimenti, ispirati a criteri di efficacia ed efficienza, che consentano di svolgere le attività in modo snello e celere, al fine da garantire la necessaria autonomia della struttura nel rispetto delle esigenze e delle necessità dei Comuni aderenti;
- f) porre maggiore attenzione sulle relazioni risorse-risultati e realizzazione di economie di scopo ottenute sia abbassando il costo della produzione di servizi attualmente prodotti separatamente in Comuni diversi con contestuale eliminazione dell'esistenza di capacità produttive non completamente utilizzate, sia realizzando economie di esperienza che consentono di abbassare il costo di unità di output realizzata (la natura replicativa fa infatti decrescere il costo all'aumentare dell'esperienza acquisita);
- g) reperire procedure informatiche e mezzi che permettano una gestione in autonomia ed un efficace servizio di elaborazioni statistiche in funzione delle attività di programmazione in capo agli enti associati e ad un concreto controllo di gestione;
- h) sviluppare processi integrati di analisi e studio di normativa, prassi e giurisprudenza al fine di svolgere le azioni con rigorosa e puntuale interpretazione unitaria.

Lo strumento che si intende adottare per dare vita al “Progetto di gestione associata” soprarichiamato è quello della **convenzione** di cui all'articolo 59 del TULLRROC - Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni approvato con

D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L e seguenti modificazioni, nonché dell'articolo 9 bis della L.P. 3/2006 e conseguenti provvedimenti attuativi. Lo strumento negoziale della convenzione si configura infatti come una forma collaborativa intercomunale che consente ai Comuni aderenti di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi di competenza definendo al contempo gli elementi costitutivi dell'accordo medesimo.

Tutto ciò premesso e considerato e stante il quadro legislativo richiamato, viene sottoposta al Consiglio comunale la presente proposta di deliberazione avente ad oggetto l'approvazione del "Progetto per la gestione associata dei Servizio tra i comuni di Telve, Castelnuovo, Carzano, Samone, Scurelle e Telve di Sopra " (**allegato sub n.1**).

IL CONSIGLIO COMUNALE

premessi quanto sopra;

esaminato il "Progetto per la gestione associata dei servizi tra i Comuni di Telve, Castelnuovo, Carzano, Samone, Scurelle e Telve di Sopra";

dato atto che il suddetto progetto è stata redatto sulla base di quanto emerso nelle varie riunioni dei Sindaci;

vista la L.P. 16 giugno 2006 n.3 recante *Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino* ed in particolare l'articolo 9 bis rubricato *Disposizioni per l'esercizio in forma associata di funzioni, compiti e attività dei Comuni*;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1952 di data 9 novembre 2015 ad oggetto "Applicazione dell'articolo 9 bis della L.P. n. 3 del 2006: individuazione degli ambiti associativi, delle modalità di svolgimento delle gestioni associate e degli obiettivi di riduzione della spesa";

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1228 di data 22 luglio 2016 ad oggetto "Articolo 9 bis della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 – Adempimenti conseguenti agli esiti dei referendum per la fusione dei Comuni del 20 marzo 2016 e del 22 maggio 2016. Definizione dei criteri per il monitoraggio degli obiettivi di riduzione della spesa"

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1907 di data 29 giugno 2015 ad oggetto "Direttive in ordine all'interpretazione dell'articolo 36 ter 1 della legge provinciale n.23 del 1990 in materia di contratti;

visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg.1 febbraio 2005 n.3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n.25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n.3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n.11, ed in particolare l'articolo 59 rubricato *Convenzioni* del capo VIII di disciplina delle Forme collaborative intercomunali;

visto lo Statuto comunale,;

valutata l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per consentire l'esercizio dell'attività istituzionale conseguente, ai sensi dell'articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC.; approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L;

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del T.U. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n.3/L e ss.mm.ii. e precisamente:

che in data 07.11.2016 il Responsabile del Servizio Segreteria proponente il provvedimento, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: " Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta".

Il Responsabile del Servizio Segreteria
F.to dott.ssa SILVANA IUNI

che in data 07.11.2016 il Responsabile del Settore Finanziario ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta".

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to rag. MARA CASAGRANDA

con voti favorevoli n. 12, astenuti n. 0 , contrari n. 0 , palesemente espressi per alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) di approvare il "Progetto per la gestione associata dei servizi tra i Comuni di Telve, Castelnuovo, Carzano, Samone, Scurelle e Telve di Sopra, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale sub n. 1);
- 2) di demandare alla/e convenzione/i, che dovranno essere approvate dai Consigli Comunali di tutti i Comuni dell'ambito, la definizione dell'organizzazione e i reciproci obblighi, la durata, le procedure di modifica, le forme di consultazione, i rapporti finanziari;
- 3) di dichiarare con voti favorevoli n.12, astenuti n.0, contrari n.0, da parte di tutti i consiglieri presenti e votanti n.12, espressi in forma palese per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 79 comma 4 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L al fine di consentire l'esercizio dell'attività istituzionale conseguente.
- 4) di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 79, comma 5°, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L;
 - b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
